

**Avviso per la costituzione di un elenco aperto per l'individuazione di candidati idonei alla nomina di componenti esterni di commissioni esaminatrici per le procedure di reclutamento del personale indette dalla
Federazione Nazionale Degli Ordini Delle Professioni Infermieristiche – FNOPI**

La scrivente Federazione, in esecuzione della determina del Direttore n. 11593/I.14 avente ad oggetto “Costituzione di un elenco aperto per l'individuazione di candidati idonei alla nomina di componenti esterni di commissioni esaminatrici per concorsi pubblici indetti dalla FNOPI”, intende reperire candidati idonei a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalla stessa, per il reclutamento di personale con profilo professionale amministrativo, giuridico, contabile, della comunicazione e dei servizi informatici.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non comporta obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Fnoipi. L'iscrizione all'elenco non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia classificazione in merito, né fa sorgere alcun diritto e aspettativa in capo a coloro che siano iscritti.

Il presente avviso è pubblicato alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Fnoipi.

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione

1. L'inserimento all'interno dell'elenco è riservato a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea magistrale e/o triennale o di titolo equipollente, come previsto dalla normativa in materia, in ambito amministrativo, giuridico, contabile, della comunicazione e dei servizi informatici.
2. L'inserimento nell'elenco è, inoltre, riservato a coloro che soddisfino i seguenti requisiti generali:
 - a. non essere in conflitto di interessi con l'Amministrazione conferente o non aver demeritato in precedenti incarichi;
 - b. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubblica Amministrazione;
 - c. cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'U.E.;
 - d. godimento dei diritti civili e politici;
 - e. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
 - f. assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
 - g. non rivestire cariche politiche;
 - h. non rivestire cariche di rappresentanti sindacali o designati dalle Organizzazioni Sindacali.

Art. 2 – Requisiti professionali di ammissione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la richiesta di iscrizione può essere presentata da esperti di provata competenza in uno dei seguenti ambiti:
 - a. legale, giuridico, amministrativo, pubblico impiego;
 - b. economico/aziendale, finanziario e contabile;
 - c. appalti e contratti;
 - d. comunicazione istituzionale.
2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente della commissione l'aver già ricoperto l'incarico di Presidente e/o comunque di componente di commissione esaminatrice per

concorsi pubblici, nonché la comprovata conoscenza della normativa in materia di ordinistica professionale, con particolare riguardo alle professioni sanitarie.

3. È ammessa, inoltre, la presentazione della domanda, per l'eventuale nomina a membro aggiunto delle Commissioni Esaminatrici, da parte dei soggetti di comprovata conoscenza della lingua straniera e/o dell'informatica.
4. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di inoltro della domanda e in sede di domanda di iscrizione deve essere indicato l'ambito o gli ambiti per i quali l'iscrizione viene richiesta.
5. L'incarico sarà conferito, con riferimento ad ogni singola procedura selettiva, a seguito di valutazione comparativa tra i curricula presentati dai professionisti aventi le competenze afferenti al medesimo ambito salvo ulteriori criteri eventualmente individuati in regolamenti o linee interne all'amministrazione.

Art. 3 – Modalità alternative di individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici e trattamento economico

1. L'avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la formazione di un apposito elenco tenuto dalla Federazione, attraverso l'iscrizione del maggior numero possibile di candidati idonei alla nomina di componenti esterni di commissioni esaminatrici per concorsi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e massima partecipazione, nonché dei principi di efficacia ed efficienza amministrativa.
2. Si precisa che l'elenco non vincola in alcun modo l'amministrazione nell'individuazione dei membri delle commissioni esaminatrice dei propri concorsi per il reclutamento del personale. La Fnoipi si riserva, a tal fine, di procedere all'individuazione dei componenti anche al di fuori dell'elenco oggetto del presente avviso, laddove ciò sia richiesto dalle specifiche esigenze sorte in relazione alla natura della procedura concorsuale indetta dall'amministrazione e al profilo da reclutare.
3. Ai soggetti eventualmente individuati di volta in volta per svolgere le attività di che trattasi, verrà corrisposto un compenso così come regolato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 e s.m.i., recante "*Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni*".

Art. 4 – Presentazione della domanda di iscrizione all'elenco

1. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata compilando l'apposito *form* reperibile sul sito istituzionale FNOPI, alla sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri contenuti". Alla domanda così presentata dovranno essere allegare, altresì, copia di un documento di identità in corso di validità e copia del proprio *curriculum vitae*
2. La presentazione delle domande è consentita senza limiti temporali, salvo abrogazione del presente avviso per modificazioni delle leggi di riferimento o approvazione di provvedimenti sostitutivi.



Art. 5 – Variazione dei requisiti e cancellazione dall’elenco

1. È onere dei candidati comunicare tempestivamente alla FNOPI ogni variazione dei requisiti generali e professionali indicati in sede di presentazione della domanda di presentazione all’elenco.
2. La FNOPI si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. In caso di accertamento negativo si procederà alla cancellazione d’ufficio dall’elenco.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento al presente avviso sono raccolti e trattati dalla FNOPI, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa che:
 - a. l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento degli eventuali rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;
 - b. i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla FNOPI in relazione agli obblighi, ai diritti ed alle previsioni connesse al presente avviso non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite;
 - c. la FNOPI non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto che richiede l’iscrizione oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.